

## **PARTE SECONDA**

### **GLOSSARIO DEI TERMINI MAGGIORMENTE RICORRENTI NEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA**

**N.B.: Questa sezione è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento del Tesoro**

### Accensione di prestiti

Indica l'ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine o "patrimoniali", con esclusione di quelle di durata inferiore all'anno (vedi "debito fluttuante"). In sede previsionale l'"accensione di prestiti" coincide con il ricorso al mercato, così come definito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 468 del 1978 (vedi "ricorso al mercato"). Nello stato di previsione dell'entrata è costituito, nell'ambito del centro di responsabilità Tesoro, dalle unità previsionali di base "Emissione titoli di Stato" e "Contrazione mutui ed altre emissioni".

### Accertamento

Costituisce la prima fase del procedimento di acquisizione delle entrate.

Secondo il Regolamento di contabilità di Stato (art. 222) è l'operazione giuridico-contabile con cui l'Amministrazione competente appura la ragione del credito, la persona debitrice ed il relativo ammontare da iscrivere come competenza dell'esercizio.

### Acquisizione netta di attività finanziarie

Uno dei saldi che appare nei conti consolidati di cassa del settore statale e del settore pubblico. Esso riguarda le partite finanziarie (partecipazioni azionarie e conferimenti, concessioni e rimborsi di crediti e variazioni dei depositi bancari) e misura l'eccedenza delle erogazioni rispetto agli incassi: è l'indicatore del ruolo svolto dallo Stato, o più in generale dall'operatore

pubblico, come intermediario finanziario.

### Adeguamento del fabbisogno

Uno dei fattori che determinano le previsioni e/o le variazioni alle previsioni di spesa (gli altri fattori sono: quelli "legislativi" e gli "oneri inderogabili"). Si basa su statuizioni generiche delle leggi di spesa relative ad Amministrazioni statali e riguarda, in genere, l'adeguamento delle dotazioni finanziarie necessarie per il loro funzionamento. Tali statuizioni stabiliscono la tipologia della spesa da considerare in bilancio, pur indicando, incidentalmente, anche il "quantum", il quale può essere variato senza ricorrere ad una successiva disposizione legislativa. Le spese per adeguamento del fabbisogno rappresentano la fascia degli oneri sulla quale può esercitarsi una certa discrezionalità, derivando essa da valutazioni delle Amministrazioni.

### Aggiornamento del budget

Revisione, in corso d'anno, del budget (budget rivisto). Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va effettuato in conseguenza alle rilevazioni periodiche dei costi.

### Allegati agli stati di previsione

Espongono elementi esplicativi delle previsioni o dettagli di stanziamenti e,

come tali, esistono solo nel progetto di bilancio non avendo rilevanza legislativa. Gli allegati principali e comuni per tutti gli stati di previsione sono:

- a) allegato per capitoli: espone le unità previsionali di base ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione;
- b) prospetto con l'indicazione delle quote giuridicamente vincolate delle unità previsionali di base;
- c) nomenclatore degli atti - centro di responsabilità/capitolo/legge;
- d) allegati per codici economici e funzionali;
- e) allegati per le spese fisse del personale.

### **Altre spese in c/capitale**

Aggregato residuale delle spese in c/capitale che non è possibile classificare alla stregua di investimenti. Le relative unità previsionali di base esprimono la finalità di spesa.

### **Amministrazioni (e aziende) autonome**

Vere e proprie articolazioni dell'Amministrazione statale - e, come tali, non dotate di personalità giuridica - alle quali è stata conferita piena autonomia gestionale in considerazione della peculiare natura delle attività che devono svolgere; i loro bilanci di previsione sono presentati al Parlamento in allegato alla previsione di spesa del Ministero da cui l'azienda dipende. I loro conti consuntivi sono allegati in appendice al rendiconto generale dello (vedi "Appendici del Bilancio").

Attualmente le Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato

sono le seguenti (tra parentesi il Ministero al cui stato di previsione sono allegati i relativi bilanci):

- Monopoli (Economia e Finanze);
- Archivi notarili (Giustizia);
- Istituto agronomico per l'oltremare (Affari esteri);
- Fondo edifici di culto (Interno).

### **Amministrazioni pubbliche**

Termine generalmente usato per individuare l'aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea. In tale accezione sono comprese tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Leg.vo n. 300/99 (art. 1, comma 2, D.Leg.vo n. 165/01).

Non sono, invece, comprese le aziende pubbliche classificate "market" in presenza di una copertura dei costi con ricavi propri superiore al 50 per cento.

### **Ammortamento**

Quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa

all'utilizzazione effettuata dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di manutenzione straordinaria svolti.

### **Analisi dei costi**

Metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

### **Annessi**

Conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - relativi all'anno precedente quello in corso al momento della presentazione del bilancio - che vengono allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri secondo le rispettive competenze (articolo 19 legge n. 468 del 1978).

### **Anni persona**

Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate, espresse nell'arco temporale di un anno - numero di persone impiegate e relativo tempo di impiego - a qualsiasi titolo, presso il centro di costo.

### **Anno finanziario**

Coincide con l'anno solare e rappresenta il periodo di tempo in cui si

svolge la gestione finanziaria dello Stato (articolo 1 della legge n. 468 del 1978).

### **Anticipazioni**

Costituiscono, insieme alle partecipazioni azionarie ed ai conferimenti, le cosiddette operazioni finanziarie (vedi acquisizione netta di attività finanziarie). Nella classificazione economica del bilancio le anticipazioni sono collocate tra le spese in conto capitale e distinte in anticipazioni per finalità produttive e per finalità non produttive.

Queste ultime sono quelle per le quali non è dato individuare una destinazione immediata e diretta a scopi di produzione o di investimento.

### **Appendici del bilancio**

I bilanci delle aziende e amministrazioni autonome, allegati agli stati di previsione dei rispettivi Ministeri: si tratta di elementi costitutivi del bilancio e, come tali, hanno rilevanza legislativa (articolo 2 della legge n. 468 del 1978).

Le Amministrazioni autonome dello Stato sono le seguenti (tra parentesi lo stato di previsione dell'amministrazione cui sono allegati i relativi bilanci):

- Monopoli (Economia e Finanze);
- Archivi notarili (Giustizia);
- Istituto agronomico per l'oltremare (Affari esteri);
- Fondo edifici di culto (Interno).

### **Armonizzazione dei bilanci pubblici**

A livello nazionale, può definirsi come un processo la cui finalità risiede nella ricerca di uno stato di uniformità dei bilanci e dei sistemi contabili delle

Amministrazioni e degli Enti pubblici, mediante la definizione di un sistema di postulati, di principi contabili e schemi di bilancio unitari, nell'ambito di un contesto di norme fra di loro coerenti.

Nella prospettiva internazionale, l'armonizzazione contabile è un processo volto alla ricerca di uno stato di armonia in materia di bilanci pubblici, nell'ambito di un contesto normativo flessibile.

### **Articolo**

Articolazione elementare del bilancio per la gestione, sottostante ai capitoli in cui si ripartiscono le unità previsionali di base. Conferiscono elementi di flessibilità al bilancio in fase di gestione, essendo prevista la possibilità di effettuare, con Decreto Dirigenziale, storni di risorse tra articoli nell'ambito del medesimo capitolo (vedi Piano gestionale).

### **Assegnazione risorse**

Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. Leg.vo n. 165/01).

### **Assestamento di bilancio**

Disegno di Legge da presentare al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, al fine

di adeguare gli stanziamenti del bilancio in relazione:

- alla consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente;
- alle eventuali nuove o diverse esigenze emerse nel corso della gestione svolta, ivi comprese quelle connesse con mutamenti del quadro congiunturale e/o degli orientamenti della politica economica governativa.

### **Asta titoli**

Sistema con il quale sono principalmente collocati i titoli di Stato emessi sul mercato interno. L'asta può essere marginale o competitiva. Nel primo caso, le richieste dei partecipanti all'asta vengono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo, a partire da quella avanzata al prezzo più elevato, fino ad esaurimento dell'offerta. L'assegnazione viene effettuata ad un unico prezzo, il cosiddetto "prezzo marginale", costituito da quello meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti all'asta rimasti aggiudicatari. Se l'ammontare complessivo delle domande presentate al prezzo marginale porta a superare il quantitativo offerto, viene operato un riparto pro-quota fra gli operatori che hanno fatto richieste a tale prezzo. Questa modalità di asta è applicata per tutti i titoli a medio-lungo termine. Nell'asta competitiva i titoli vengono assegnati al prezzo offerto da ciascun partecipante, sempre soddisfacendo le richieste in ordine decrescente di prezzo. In questo caso l'eventuale riparto si applica alle domande avanzate al prezzo minimo fra quelli rimasti aggiudicatari.

Anche le aste di riacquisto di titoli di Stato, effettuate utilizzando le disponibilità del Fondo per l'ammortamento (vedi Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato), si svolgono con il metodo dell'asta competitiva, ma, non essendoci quantitativi predefiniti, non si dà luogo a riparti.

### **Attività finali**

Attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

### **Attività strumentali (o di supporto)**

Attività svolte da una struttura organizzativa in funzione delle attività finali.

### **Autorizzazioni di competenza e di cassa**

Si riferiscono alle dotazioni finanziarie delle singole unità previsionali di base in cui si articola il bilancio. Una volta approvato il bilancio da parte del Parlamento, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione; conseguentemente le autorizzazioni di competenza e di cassa di ciascun capitolo costituiscono il limite massimo entro il quale il titolare del centro di responsabilità amministrativa, che ha in gestione i capitoli, può rispettivamente impegnare e pagare. L'autorizzazione di cassa, in particolare, è utilizzabile senza distinzione per operazioni in conto competenza ed in conto residui (legge n. 468 del 1978, articolo 2).

### **Avanzo e disavanzo complessivo**

Il risultato differenziale tra le operazioni di entrata e di spesa complessive (vedi operazioni complessive). Tale risultato differenziale viene denominato "saldo di esecuzione del bilancio" nel conto riassuntivo del Tesoro, pubblicato mensilmente sulla *Gazzetta Ufficiale*.

### **Avanzo primario**

Risultato differenziale calcolato con riferimento ai conti pubblici o ai conti nazionali, depurato degli interessi passivi. Se positivo dà luogo all'avanzo primario, se negativo al disavanzo primario.

### **Avvalimento**

Particolare modalità di aggregazione tra strutture amministrative, con la quale un organo della pubblica amministrazione utilizza capacità organizzative e tecniche presenti in un apparato organizzativo di un'altra pubblica amministrazione, pur conservando la titolarità e l'esercizio della propria funzione.

### **Base monetaria**

E' costituita dalla moneta legale (circolante) e dalle attività trasformabili con immediatezza e senza costo in moneta legale. Essa è il principale strumento di controllo del credito, poiché una sua variazione produce nel credito una variazione di segno uguale e di ammontare multiplo.

In Italia risulta attualmente costituita:

- dalle passività della Banca d'Italia (moneta legale e depositi di Aziende di credito e di privati);
- dal margine disponibile nei conti di anticipazione delle Aziende di

credito presso la Banca d'Italia (margine utilizzabile mediante ritiro di contante);

- dalle passività a vista del Tesoro liberamente trasformabili in moneta legale (soprattutto depositi presso il Tesoro e la Cassa depositi e prestiti società per azioni (C.D.P. S.p.A.) e depositi postali);
- dalle disponibilità in valuta liberamente convertibili in moneta legale.

I canali di formazione della base monetaria sono essenzialmente: Estero; Tesoro; Aziende di credito; altri settori. I canali di utilizzo sono invece due: il pubblico (famiglie e imprese) e le Aziende di credito.

### **Bilancio**

Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

### **Bilancio ambientale dello Stato**

Denominato anche **ecobilancio**, è un documento contabile predisposto al fine di fornire una rappresentazione quantitativa delle politiche statali, svolte sia in via diretta che mediata, in materia di ambiente.

Redatto in via sperimentale a livello statale dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, segue lo stesso criterio di classificazione adottato per la redazione del bilancio dello Stato. In modo particolare, espone le Missioni e i Programmi (vedi voci corrispondenti) sulle quali sono allocate risorse destinate alla tutela ambientale ed alla salvaguardia del territorio, distinte a seconda che trattasi di risorse direttamente impiegate dalle Amministrazioni competenti o di risorse trasferite agli Enti destinatari, i quali a loro volta le utilizzeranno per le finalità di specie.

### **Bilancio decisionale**

Altrimenti detto bilancio politico, costituisce il documento sottoposto all'approvazione del Parlamento. Risulta articolato in unità previsionali di base (vedi), sia per l'entrata che per la spesa. Ha, inoltre, funzione autorizzatoria, in quanto costituisce limite all'assunzione degli impegni ed al pagamento delle spese stanziare.

### **Bilancio gestionale**

Altrimenti detto bilancio amministrativo, è articolato in capitoli (vedi), sottostanti alle unità previsionali di base, e in articoli (vedi). Non costituisce oggetto di deliberazione parlamentare, mentre è redatto ai soli fini della gestione e della rendicontazione.

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base è effettuata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate.

Su proposta del Dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente – da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e alle Commissioni parlamentari competenti – possono essere effettuate variazioni compensative (vedi) tra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

### **Bilancio pluriennale**

Bilancio previsionale nel quale si evidenzia, solo in termini di competenza, la spesa, in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria, e si riferisce a periodi non inferiori a 3 anni. Per il primo anno le previsioni coincidono con quelle del bilancio annuale di previsione, il che comporta il suo aggiornamento annuale e la sua adozione con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.

Tale bilancio, per ciascuno degli anni considerati, indica il limite massimo dell'eventuale saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato e non comporta autorizzazione a riscuotere entrate e ad eseguire spese.

### **Bilancio pluriennale a legislazione vigente**

Mostra l'andamento delle entrate e delle spese in base al quadro normativo in vigore per il periodo di riferimento, ivi incluse le disposizioni della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica.

### **Bilancio pluriennale programmatico**

Mostra l'evoluzione delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi prospettati nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria

Esso, pertanto, quantifica e sintetizza gli obiettivi di medio termine della politica economica e finanziaria del Governo.

### **B.O.T. (Buoni Ordinari del Tesoro)**

Titoli fruttiferi al portatore, con scadenza fino a dodici mesi, emessi dal Tesoro per fronteggiare transitorie esigenze di cassa. Il limite massimo di circolazione e l'ammontare massimo delle nuove emissioni sono stabiliti annualmente dal Parlamento con la legge di approvazione del bilancio. Tali titoli concorrono alla formazione del debito fluttuante (vedi debito fluttuante). I relativi interessi gravano sul bilancio alla scadenza dei titoli, mentre incidono sulla Tesoreria all'atto dell'emissione degli stessi: sotto quest'ultimo aspetto, tali interessi determinano un credito della Tesoreria nei confronti del bilancio, che si estingue - al momento del rimborso - con il pagamento degli interessi a carico del bilancio medesimo (vedi "crediti di tesoreria").

Il collocamento dei B.O.T. avviene mediante asta competitiva (vedi "Asta titoli").

### **B.T.E. (Buoni del Tesoro in E.C.U.)**

Titoli di durata annuale emessi dal 1987 al 1993 il cui rendimento era rappresentato da una unica cedola posticipata. Il loro valore nominale era espresso in E.C.U.

### **B.T.P. (Buoni del Tesoro Poliennali)**

Titoli fruttiferi del debito patrimoniale a medio e lungo termine, a tasso fisso e cedola semestrale. Attualmente vengono emessi con durata di 3, 5, 10, 15 e 30 anni, ma in passato sono state effettuate emissioni anche di titoli biennali, quadriennali e novennali.

### **Budget**

Strumento di programmazione di breve periodo, generalmente annuale; indica, in termini di costo, gli obiettivi da raggiungere, le risorse a disposizione e le modalità operative.

La formulazione del budget, si svolge in tre momenti successivi:

- *budget proposto*, formulato insieme alle proposte di bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposte dalle Amministrazioni; il budget proposto rappresenta gli obiettivi iniziali posti dalle singole Amministrazioni e le connesse esigenze in termini di risorse umane e strumentali;
- *budget presentato*, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di Legge di bilancio per l'anno successivo; il budget presentato è il frutto della mediazione fra obiettivi delle

Amministrazioni e le esigenze di rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio;

- *budget definito*, formulato contestualmente all'approvazione della Legge di bilancio. Il budget definito viene formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di Legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

### **Capitolo**

Unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione.

Esso non costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

### **Capitolo aggiunto**

Capitolo di entrata o di uscita istituito con provvedimento amministrativo nel corso della gestione per registrare i residui formati nella gestione precedente in relazione ad un oggetto per il quale non esistano i corrispondenti capitoli nel bilancio in gestione.

### **Categoria**

Aggregazione di più capitoli aventi natura economica omogenea. Per l'entrata le categorie sono raggruppamenti di capitoli che si riferiscono a cespiti aventi "natura" simile. Esse sono complessivamente pari a 15, di cui 5 del Titolo I, 7 del Titolo II e 3 del titolo III. Quelle relative ai primi due titoli realizzano una classificazione di tipo "giuridico-finanziaria", mentre quelle relative alla terza realizzano una classificazione "finanziaria-patrimo-

niale”. Per la spesa le categorie sono presentate in un quadro contabile allegato allo stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di una classificazione economica (articolo 6, legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).

### **C.C.T. (Certificati di Credito del Tesoro)**

Titoli fruttiferi del debito patrimoniale a medio e lungo termine, emessi dal Tesoro per finanziare esigenze di bilancio.

Fanno parte di questa famiglia di titoli:

- i C.C.T. a tasso variabile, indicizzati al rendimento dei B.O.T. Prima del 1° gennaio 1995 ne esistevano due diverse tipologie: i CCT a cedola annuale indicizzati al rendimento del BOT annuale e i CCT a cedola semestrale indicizzati al rendimento del BOT annuale.
- i C.C.T. a tasso fisso, emessi principalmente per il ripianamento dei debiti pregressi del settore pubblico;
- i C.T.E. (vedi voce);
- i C.T.R. (vedi voce);
- i C.T.S. (vedi voce);
- i C.T.O. (vedi voce);
- i C.T.Z. (vedi voce).

### **Centro di costo**

Unità organizzativa individuata in coerenza con il centro di responsabilità amministrativa al quale appartiene.

Ad ogni centro di costo è assegnata la responsabilità di gestire le risorse dalle quali si generano i costi.

Le previsioni economiche devono essere formulate in coerenza con gli stanziamenti del corrispondente centro di responsabilità amministrativa, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi prefissati.

Sulla base delle rilevazioni di contabilità economica è possibile verificare come sono state impiegate le risorse e come gli obiettivi, fissati in termini di costo, sono stati conseguiti dal centro di costo stesso.

### **Centro di responsabilità amministrativa**

Unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse finanziarie (espresse nelle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento), umane e strumentali.

Il titolare del centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse assegnategli.

### **Circolazione di Stato**

Moneta e biglietti di Stato emessi, al netto di quelli logori ritirati dalla circolazione.

### **Classificazione amministrativa**

E’ uno degli aspetti di rappresentazione della spesa nel bilancio dello Stato. L’ultima legge di riforma del bilancio lascia inalterata l’esposizione e la ripartizione per stati di previsione dell’entrata e della spesa, ma introduce, in luogo delle Rubriche, i centri di responsabilità come punti di riferimento per la gestione delle risorse assegnate e come unità previsionali di base di primo livello.

## **Classi**

Terzo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresenta le principali aree d'intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

## **Classificazione economica**

Aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).

## **Classificazione funzionale**

Criterio di rappresentazione delle poste contabili in relazione alle finalità perseguite con la spesa pubblica. Mette in evidenza la destinazione delle risorse alle diverse politiche pubbliche di settore, ovvero alle grandi aree di bisogno cui si è inteso dare risposta, a prescindere dall'unità organizzativa che gestisce le risorse.

Sono esempi di classificazione funzionale:

- la classificazione internazionale C.O.F.O.G., articolata su tre livelli (1. Divisioni; 2. Gruppi; 3. Classi) (vedi "Divisioni", "Gruppi" e "Classi");
- la classificazione per funzioni-obiettivo, nata dall'integrazione tra la C.O.F.O.G. e la classificazione dei servizi amministrativi, che aggiunge un quarto ulteriore livello alla classificazione C.O.F.O.G., rappresentato dalle Missioni istituzionali (vedi "Missioni istituzionali");
- la classificazione per missioni e programmi, introdotta con il DLB per l'esercizio 2008 (Vedi "Missioni" e "Programmi").

## **Codificazione gestionale**

Prevista dall'art. 28 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003), ha lo scopo di ottenere, mediante opportune elaborazioni informatiche, il monitoraggio degli andamenti gestionali delle Amministrazioni Pubbliche. Si realizza attraverso una codificazione predisposta con criteri uniformi di tutti gli incassi e i pagamenti, e dei dati economici delle stesse Amministrazioni pubbliche.

## **Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica**

Istituita dal comma 474 dell'articolo 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), al fine di:

- formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche;
- compiere studi preliminari per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica, del sistema tributario e dei rapporti finanziari Stato-Autonomie;
- effettuare studi ed analisi in materia di monitoraggio dei flussi di spesa.

## **Competenza economica**

Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

### **Competenza finanziaria**

Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso finanziario.

### **Consumi pubblici**

Aggregato costituito dalle seguenti categorie di spesa corrente: organi costituzionali, personale in servizio ed in quiescenza, acquisto di beni e servizi, ammortamenti. Tale aggregato in contabilità nazionale misura, in mancanza di un più idoneo sistema di rilevazione diretta, l'entità dei beni e servizi prodotti dallo Stato e destinati al consumo.

### **Contabilità ambientale**

Sistema contabile, sino ad ora di tipo statistico, che rappresenta in maniera organica le mutue relazioni tra economia ed ambiente, favorendo l'analisi congiunta e contestuale dei fatti ambientali e dei fatti economici correlati.

Il rapporto economia-ambiente viene rappresentato mediante l'indicazione di cosa l'ambiente fornisce ai diversi soggetti dell'economia (in termini di risorse, beni paesaggistici, etc.), da un lato, e cosa i diversi soggetti dell'economia restituiscono all'ambiente (in termini di emissioni di sostanze inquinanti, rifiuti, etc., ma anche in termini di azioni di tutela).

Attualmente, è in fase di studio un sistema di contabilità e bilancio ambientale per lo Stato, Regioni e Enti locali da parte della "Commissione per la Contabilità e il bilancio ambientale", istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **Contabilità analitica**

Sistema contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di costo e/o per servizi.

### **Contabilità economica**

Sistema contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impiegate.

### **Contabilità finanziaria**

Sistema contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base, per il bilancio preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto generale.

### **Contabilità integrata**

Sistema contabile che raccorda le rilevazioni della contabilità finanziaria con le rilevazioni della contabilità economico-patrimoniale ed analitica, garantendo la riconciliazione tra i rispettivi valori.

Ogni accadimento di gestione viene osservato sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico. Vengono rilevati anche eventi di natura economica che non originano movimenti finanziari. Sono, inoltre, previste scritture di rettifica ed integrazione al termine dell'esercizio.

### **Contabilità speciali**

Conti aperti, previa autorizzazione del Dipartimento del Tesoro, presso le Sezioni provinciali di Tesoreria per ricevere i versamenti fatti da Amministrazioni o funzionari statali, nonché da Enti ed organismi pubblici, per costituire le disponibilità di cui poter disporre mediante ordini di pagamento. Esse sono state anche aperte in attuazione dell'articolo 40 della legge n. 119 del 1981, che ha fissato limiti per il mantenimento da parte degli enti pubblici di disponibilità liquide presso le banche (vedi "rientro depositi bancari").

### **Conti correnti di Tesoreria**

Istituiti presso la Tesoreria centrale dello Stato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e ne possono essere titolari Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato, nonché Enti ed organismi pubblici ed Istituti ed Aziende di credito. Previa costituzione su detti conti delle relative disponibilità, i titolari degli stessi possono ordinare alle Sezioni provinciali di Tesoreria di effettuare pagamenti per loro conto (articolo 576 Regolamento contabilità di Stato).

### **Conti della finanza pubblica**

In tale dizione si comprendono (articoli da 25 a 30 della legge n. 468 del 1978):

- i bilanci degli enti che costituiscono il settore pubblico (vedi "Settore pubblico");
- i conti di cassa che i predetti enti sono tenuti ad elaborare, con cadenza trimestrale e sulla base di appositi prospetti, ai fini della formulazione ed eventuale revisione della stima annua del fabbisogno del

settore pubblico e dell'evidenziazione dei relativi risultati trimestrali;

- i conti consolidati di cassa degli stessi enti e quelli consolidati relativi al settore statale ed al settore pubblico (vedi "Relazione di cassa").

### **Conti consolidati dei settori "statale" e "pubblico"**

Conti che, con riferimento alla gestione di cassa, consolidano le operazioni di bilancio degli enti che costituiscono i settori cui sono intestati (vedi "Settore statale" e "Settore pubblico").

Essi vengono redatti dal Tesoro (articolo 30 della legge n. 468 del 1978) per le Relazioni trimestrali di cassa (vedi "Relazione di cassa"), i documenti previsionali (ad esempio, Documento di programmazione economico-finanziaria) e di consuntivo (ad esempio, Relazione generale sulla situazione economica del Paese).

Essi danno una visione unitaria degli effetti dell'azione pubblica - programmata o eseguita - sull'evoluzione delle componenti sia reali che finanziarie del sistema economico, con riferimento anche alla necessità di controllo della liquidità.

### **Conti pubblici consolidati**

Possono essere di competenza e di cassa a seconda che riguardino il consolidamento delle operazioni gestionali, rispettivamente di competenza e di cassa, di due o più enti ed organismi pubblici che possono essere legati da reciproci rapporti debitori e/o creditori che, per effetto del consolidamento, vengono in tali conti eliminati.

### **Conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche**

Redatto annualmente a consuntivo dall'ISTAT ed in sede previsionale dall'ISAE, al fine di conoscere l'impatto delle operazioni dell'operatore pubblico sulla evoluzione del prodotto interno lordo e di talune sue componenti. Ha come area di riferimento gli enti che producono servizi non destinati alla vendita. Esso riflette le operazioni gestionali di tali enti - con esclusione di quelle finanziarie - sulla scorta del criterio della competenza economica ed in termini di contabilità nazionale (vedi "Amministrazione pubblica").

### **Conto consolidato del settore pubblico**

Conto consuntivo di cassa annuale elaborato dalla Banca d'Italia e pubblicato dalla stessa in vari documenti ufficiali (ad esempio, nella Relazione Annuale).

### **Conto del bilancio**

Costituisce la prima parte del Rendiconto generale dello Stato (vedi tale voce) in cui si dà conto delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

### **Conto del patrimonio**

Costituisce la Parte II del Rendiconto generale dello Stato (vedi tale voce) in cui si riassumono e si dimostrano le attività e passività finanziarie e patrimoniali, nonché i punti di concordanza con il conto del bilancio.

Fra i documenti che lo corredano, di rilievo il conto del Tesoriere centrale ed il conto dell'Istituto bancario che svolge il servizio di Tesoreria provinciale (vedi "Conto del Tesoriere centrale" e "Conto del Tesoriere provinciale") (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

### **Conto del Tesoriere centrale**

Illustra le operazioni di incasso e di pagamento del bilancio e quelle concernenti i debiti e crediti di Tesoreria effettuate dalla Tesoreria centrale (articoli 630 e successivi del Regolamento di contabilità). Ha la natura di "conto giudiziale" e deve essere reso dal Tesoriere Centrale entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento alla Direzione generale del Tesoro, per essere trasmesso alla Corte dei conti. Tale conto viene peraltro accluso al conto generale del patrimonio (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

### **Conto del Tesoriere provinciale**

Analogo al Conto del Tesoriere centrale (vedi tale voce), ma è reso dalla Banca d'Italia, cui è affidato il servizio di Tesoreria provinciale, ed illustra e certifica le operazioni (di bilancio e di Tesoreria) effettuate dalle Sezioni di Tesoreria provinciali (articoli 631 e successivi del regolamento di contabilità). Anch'esso deve essere allegato al Conto generale del patrimonio (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

### **Conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria**

Nuovo conto detenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio

di tesoreria (legge 26.11.1993, n. 483). Le disponibilità liquide iniziali di tale conto sono state reperite attraverso un'apposita emissione di titoli di Stato, per un importo nominale di 16.010 milioni di euro e un netto ricavo di 15.840 milioni di euro, collocati a prezzi di mercato presso la Banca d'Italia. Il conto di disponibilità sostituisce il soppresso "conto corrente per il servizio di Tesoreria Provinciale" ma, a differenza di quest'ultimo, in ottemperanza all'art. 104 del Trattato di Maastricht (vedi voce), non può mai presentare un saldo negativo. Se ciò dovesse accadere, la Banca d'Italia sospenderebbe immediatamente tutti i pagamenti. Di norma il saldo a fine mese del conto non deve risultare inferiore a 10 miliardi di euro; se tale saldo dovesse, per tre mesi consecutivi, registrare un valore inferiore a tale limite, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dovrebbe riferire al Parlamento sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi. Se il saldo di fine mese dovesse risultare inferiore ai 5 miliardi di euro, il Ministro dovrebbe, entro il giorno 5 del mese successivo, inviare una relazione scritta al Parlamento, sempre indicando cause ed eventuali rimedi da adottare.

### **Conto riassuntivo del Tesoro**

Documento che - pubblicato come supplemento alla Gazzetta Ufficiale (articolo 609 del Regolamento di contabilità) - dà conto mensilmente di tutte le operazioni di Tesoreria effettuate nel periodo, vale a dire:

- degli incassi e dei pagamenti di bilancio, distinti per competenza e residui ed analizzati anche secondo

le principali classificazioni di bilancio;

- dei debiti e crediti di Tesoreria (vedi tali voci).

Esso dà quindi conto, per il periodo di riferimento, del risparmio pubblico, del saldo da finanziare e del saldo di esecuzione del bilancio, nonché della Situazione del Tesoro (vedi le relative voci). Riporta inoltre in appendice le situazioni del "bilancio di competenza" (aggiornamento delle previsioni iniziali e situazione degli accertamenti e degli impegni), della Banca d'Italia e, trimestralmente, del debito pubblico.

### **Contributi dello Stato a favore di terzi**

Forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde nessuna controprestazione. Tali interventi riguardano principalmente le realtà istituzionali territoriali e locali, e quelle sanitarie.

### **Controllo di gestione**

Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

### **Copertura finanziaria**

Disponibilità necessarie a finanziare, a seguito di iniziative legislative, nuove o maggiori spese, oppure minori entrate da iscrivere in bilancio (articolo 81,

quarto comma, della Costituzione) (vedi "Bilancio pluriennale").

### **Costi di gestione**

Costi dei beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle amministrazioni.

### **Costi dislocati**

Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale*.

### **Costo**

Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate.

### **Costo del personale**

Onere relativo alle risorse umane impiegate.

### **Crediti dei fornitori**

Riguardano forniture di beni e servizi ad Enti del settore pubblico eseguite ma non pagate; tali partite talvolta vengono considerate nel calcolo dei fabbisogni del settore statale e pubblico quali elementi diminutivi degli stessi, allorché tali fabbisogni devono essere utilizzati ai fini della valutazione della quota dell'espansione del credito totale interno assorbita dall'operatore pubblico.

### **Crediti di Tesoreria**

Operazioni riportate in un conto apposito del Conto riassuntivo del Tesoro e consistono in pagamenti che

la Tesoreria effettua per conto del bilancio e per l'espletamento di altri compiti di pertinenza della Tesoreria. Tali operazioni sostanzialmente riguardano:

- gli interessi sui B.O.T. fino al momento della scadenza;
- il servizio del Portafoglio;
- i sospesi di Tesoreria;
- le sovvenzioni all'Azienda postale;
- il saldo, a credito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria.

(Per ciascuna di tali operazioni si veda l'apposita voce).

### **Credito totale interno**

Pari alla sommatoria:

- degli impieghi delle Aziende di credito (in euro ed in valuta) e degli Istituti di credito speciale;
- delle emissioni di obbligazioni da parte delle imprese private e degli Enti territoriali;
- del fabbisogno complessivo interno del settore statale decurtato dei finanziamenti netti del Tesoro alle istituzioni creditizie.

L'espansione annuale o infrannuale di tale aggregato costituisce uno dei possibili obiettivi intermedi della politica monetaria, funzionale al perseguimento degli obiettivi finali della stessa (equilibri interni ed esterni, sviluppo del reddito, ecc. ).

### **Criteri di convergenza (indicatori dei)**

Sono i parametri che misurano il rispetto dei criteri di convergenza stabiliti dal protocollo allegato al

Trattato di Maastricht. Essi sono i seguenti:

- il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;
- il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. Può non essere soddisfatto a condizione che detto rapporto si riduca in misura sufficiente e non avvicini al suddetto valore con ritmo adeguato;
- il tasso medio d'inflazione (non può superare di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri che, nell'anno anteriore a quello in esame, hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi);
- la stabilità del tasso di cambio, nell'ambito dei normali margini di fluttuazione, prima dell'Unione Monetaria Europea vigenti nell'ambito dello SME;
- il tasso d'interesse nominale a lungo termine (non deve eccedere di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi).

### **Crowding out**

Effetto di spiazzamento che il settore privato subisce, ad espansione di credito totale interno invariata, allorquando il fabbisogno pubblico (al netto dei finanziamenti dello stesso alle imprese) si attesta su livelli superiori a quelli programmati (vedi "Credito totale interno").

### **C.T.E. (Certificati del Tesoro in E.C.U.)**

Titoli, tutti ormai scaduti, espressi in European Currency Unit (E.C.U.) a medio e lungo termine (con scadenza tra i 3 e gli 8 anni) ed a tasso fisso emessi sul mercato interno fino al 1996.

### **C.T.O. (Certificati del Tesoro con Opzione)**

Titoli, tutti ormai scaduti, a tasso fisso che davano facoltà al portatore di chiedere il rimborso anticipato alla metà della vita del titolo; l'ultima emissione di questi titoli risale al mese di maggio 1992.

### **C.T.R. (Certificati del Tesoro Reali)**

Titoli, tutti ormai scaduti, a lungo termine a tasso fisso il cui valore nominale si rivalutava annualmente in base alle variazioni del deflatore del P.I.L. al costo dei fattori. L'unica emissione di questi titoli risale al 1983.

### **C.T.S. (Certificati del Tesoro a Sconto)**

Titoli la cui remunerazione era distribuita tra un significativo scarto di emissione, derivante da un prezzo d'emissione sotto la pari, e una cedola variabile annua, indicizzata al rendimento dei B.O.T. a 12 mesi. Ne sono state effettuate solo quattro emissioni, tutte ormai scadute, nel corso del 1987.

### **C.T.Z. (Certificati del Tesoro Zero Coupon)**

Titoli di medio termine (24 mesi) privi di cedole, con remunerazione interamente costituita dallo scarto di emissione. Tale scarto viene

contabilizzato come interesse alla scadenza del titolo. Negli anni dal 1997 al 2000 sono stati emessi anche CTZ a 18 mesi, tutti ormai scaduti.

### **Debiti di Tesoreria**

Come i crediti di tesoreria, sono operazioni riportate in un Conto Riassuntivo del Tesoro e rappresentano disponibilità di fondi costituite a vario titolo presso la tesoreria dello Stato e che si concretano nei seguenti comparti:

- debito fluttuante;
- servizio dei conti correnti e delle contabilità speciali;
- servizio dei depositi e dei vaglia.

(Per ciascuna di tali operazioni si veda l'apposita voce).

### **Debito fluttuante**

Complesso delle operazioni comprese fra i "debiti di Tesoreria" per il finanziamento a breve del fabbisogno del settore statale (vedi "debiti di Tesoreria"). A formare il debito fluttuante concorrono le operazioni relative:

- ai buoni ordinari del Tesoro (BOT);
- ai conti correnti con la Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni (C.D.P. S.p.A.), l'INPDAP ed altri Istituti finanziari.

(Per ciascuna di tali operazioni si veda l'apposita voce).

### **Debito patrimoniale**

Forma di indebitamento con la quale si effettua il finanziamento a medio-lungo termine del fabbisogno del Tesoro (vedi "fabbisogno del settore statale"). Esso comprende i debiti pubblici (buoni del Tesoro poliennali, certificati di credito del Tesoro, CTZ, debiti

esteri; in passato anche i consolidati e i redimibili) e gli "altri debiti" (come mutui obbligazionari con il CREDIOP e la Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni – C.D.P. S.p.A.).

### **Debito pubblico**

Secondo il Trattato di Maastricht per Debito pubblico si intende il debito lordo consolidato della P.A. (Lordo significa al lordo delle attività del settore). Consolidato significa che sono state annullate le poste di debito e credito reciproche tra gli enti all'interno della P.A.).

Se non si aggiungono ulteriori specificazioni, per debito pubblico si intende la consistenza del debito del settore pubblico, incluso il debito fluttuante (e gli altri debiti a breve) e l'indebitamento verso la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi.

### **Depositi di Tesoreria**

Rappresentano una delle operazioni ricomprese tra i "debiti di Tesoreria". Possono essere "provvisori", se effettuati dai concorrenti alle aste, oppure "definitivi" se costituiti per conto della Cassa Depositi e Prestiti (articoli 592 e seguenti del Regolamento di contabilità).

### **Devoluzione di quote di entrate erariali**

forme di finanziamento dei bilanci di taluni enti, anche territoriali, effettuate dallo Stato a seguito della centralizzazione impositiva disposta con la riforma tributaria del 1973, ovvero per espressa disposizione di legge.

## Dipartimento

Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. Leg.vo n. 300/1999).

## Direttiva ministeriale

Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, comma 1 e art. 14, comma 1, del D. Leg.vo n. 165/2001).

## Direzione Generale

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

## Disavanzo

**Saldo negativo dei conti di finanza pubblica.** Se riferito a conti finanziari coincide con il fabbisogno (vedi voce), se riferito a conti economici corrisponde all'indebitamento netto (vedi voce). Per quanto riguarda il parametro previsto dal Trattato di Maastricht, per disavanzo pubblico si intende l'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (vedi Amministrazione Pubblica).

## Disavanzo primario

Risultato differenziale calcolato con riferimento ai conti pubblici o ai conti nazionali, depurato degli interessi passivi. Se negativo dà luogo al disavanzo primario, se positivo all'avanzo primario.

## Divisioni

Primo livello della classificazione funzionale C.O.F.O.G. (vedi infra). Rappresenta gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

## Domanda aggregata

Termine di contabilità nazionale che definisce il complesso dei consumi e degli investimenti.

## Domanda globale interna

Aggregato di contabilità nazionale che misura la quantità di beni e servizi richiesti dai vari operatori economici operanti sul territorio nazionale.

## Eccedenze di spesa

Si verificano - per la tipicità del meccanismo di esecuzione - su capitoli concernenti spese di carattere obbligatorio allorquando gli impegni o i pagamenti superano lo stanziamento previsto.

Esse sono formalmente riconosciute in sede di parificazione del conto del bilancio da parte della Corte dei conti e possono essere regolarizzate dal Parlamento con la legge che approva il rendiconto generale dello Stato.

## Economie di spesa

Quote di stanziamento, di competenza e/o di cassa, che a fine esercizio non risultano impegnate e/o pagate e, pertanto, non possono essere più utilizzate negli esercizi successivi.

## Elenchi

Sono allegati a taluni stati di previsione della spesa e definiscono gli elementi per l'esercizio di particolari facoltà che competono all'Amministrazione nel

corso della gestione. Di particolare importanza sono gli elenchi che corredano lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (fra essi, si ricordano quelli: per le "spese obbligatorie"; per le "spese impreviste"; per "oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", cosiddetti "fondi globali o speciali"). Gli elenchi sono approvati con appositi articoli della legge di bilancio.

### **Enti pubblici non economici**

Ovvero enti pubblici istituzionali, costituiscono uno dei settori in cui si articola il settore pubblico, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 468 del 1978. Sono individuati con D.P.C.M..

### **Entrate complessive**

Sono le entrate finali maggiorate delle risorse reperite tramite accensioni di prestiti a medio e lungo termine (vedi "entrate finali" ed "accensioni di prestiti").

### **Entrate correnti**

Sostanzialmente coincidono con quelle iscritte nei primi due titoli dello stato di previsione dell'Entrata (titolo I: "Entrate tributarie", titolo II: "Entrate extratributarie") (vedi "risparmio pubblico").

### **Entrate finali**

Rappresentano la sommatoria dei primi tre titoli delle entrate di bilancio (entrate tributarie, extratributarie e per alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti). Esse rappresentano le risorse definitivamente acquisite (o da acquisire) al bilancio per il

raggiungimento dei fini istituzionali. Si definiscono, per contro, "strumentali" o di finanziamento le operazioni di accensione di prestiti (titolo IV) (vedi "saldo netto da finanziare").

### **Entrate finali nette**

Sono le entrate finali depurate di quelle per la riscossione di crediti (vale a dire dell'ammontare della categoria XV, che individua le risorse provenienti allo Stato dalla sua attività di intermediazione finanziaria) (vedi "indebitamento netto").

### **Erogazioni del settore statale**

Rappresentano i pagamenti risultanti dal conto consolidato del settore statale (vedi tale voce).

### **Esborso da contenzioso**

Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze definitive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

### **Esercizio finanziario**

Complesso delle operazioni di gestione del bilancio - vale a dire di esecuzione delle previsioni di entrata e di spesa - svolte nell'anno finanziario.

### **Esercizio provvisorio**

Periodo massimo di quattro mesi, autorizzato per legge, nel corso del quale ha luogo la gestione del bilancio non ancora approvato dal Parlamento. La legge autorizzativa del regime provvisorio stabilisce che la gestione si svolga per dodicesimi delle somme stanziare nel progetto di bilancio presentato al Parlamento (articolo 16 legge n. 468 del 1978).

## **Fabbisogno**

Uno dei risultati differenziali espressi dai conti consolidati di cassa dei settori statale e pubblico e misura l'eccedenza delle erogazioni sugli incassi con riferimento al complesso delle operazioni correnti, in conto capitale e finanziarie. (Quando gli incassi superano le erogazioni si ha la cosiddetta "disponibilità"). Corrisponde anche alla differenza tra le accensioni e i rimborsi di prestiti e, di norma, coincide con il limite delle emissioni nette riportato nel bilancio di previsione. Esso esprime l'ammontare per il quale il settore intestatario del conto si propone (previsioni) o ha dovuto ricorrere (risultati) al credito nazionale (a breve e medio-lungo termine) ed estero.

## **Fabbisogno complessivo**

Il fabbisogno (vedi tale voce) aumentato delle regolazioni debitorie pregresse effettuate (o da effettuare) in contanti nei confronti di soggetti esterni al settore intestatario del conto e diminuito dei crediti maturati a fine periodo da parte dei fornitori. Corrisponde, per le operazioni di cassa del bilancio (che non tengono conto del credito dei fornitori), al "saldo netto da finanziare" (vedi tale voce).

## **Fabbisogno complessivo interno**

Fabbisogno complessivo decurtato dell'ammontare dei prestiti esteri. Esprime la misura del fabbisogno che concorre a determinare l'espansione del "credito totale interno" (vedi tale voce).

## **Fabbisogno del Settore statale (o del Tesoro)**

Risulta dal consolidamento delle operazioni gestionali di cassa del bilancio con le operazioni di Tesoreria (vedi "saldo netto da finanziare").

## **Fabbisogno tendenziale**

Fabbisogno riferito ai conti consolidati di cassa dei settori statale e pubblico sulla scorta di ipotesi di evoluzione tendenziale delle macrovariabili rilevanti: può essere elaborato "a legislazione vigente" (cioè in stretta correlazione con le vigenti disposizioni legislative) o a "politiche invariate" (assumendo un'invarianza dei comportamenti e delle scelte gestionali a prescindere dalla circostanza che le stesse siano già suffragate e finanziate da autorizzazione normativa).

## **Fattori legislativi**

Rappresentano una voce per le determinazioni delle previsioni di spesa e/o le loro variazioni; le spese derivanti da tali fattori hanno carattere assolutamente "rigido", in quanto quantificate per ciascun esercizio dalla relativa legge istitutiva.

## **Finalità**

Obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato deve perseguire, ovvero i compiti che lo Stato si impegna ad assolvere nei confronti dei cittadini.

## **Fiscal drag**

Fenomeno conseguente alla progressività delle imposte sui redditi in un contesto inflazionistico.

Quando i redditi monetari aumentano a causa dell'inflazione, sono colpiti da aliquota fiscale più elevata. Ciò

comporta un aumento reale del prelievo nella misura in cui l'imposta cresce in modo più che proporzionale rispetto all'adeguamento nominale dei redditi all'inflazione.

### **Fiscalizzazione contributiva**

Assunzione a carico del bilancio di parte degli oneri contributivi (previdenziali o di malattia) gravanti sui datori di lavoro o sui lavoratori.

### **Fondi a disposizione**

Tali fondi, iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e della difesa, rispettivamente ai sensi della legge n. 1001 del 1969 e del regio decreto n. 263 del 1928 e della legge n. 1958 del 1932, sono destinati a sopperire ad eventuali deficienze finanziarie relative alla Polizia di Stato, alle Forze Armate ed ai servizi dell'Arma dei Carabinieri.

### **Fondi da assegnare**

Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

### **Fondi da ripartire**

Costituisce una delle Missioni, applicate al Bilancio dello Stato (vedi Missioni), con cui vengono rappresentate le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica.

Si articola in fondi da assegnare, fondi di riserva e fondi globali o speciali (vedi).

### **Fondi di anticipazione**

Sono iscritti - in forza di specifiche autorizzazioni legislative - negli stati di previsione della spesa quali, ad esempio:

- del Ministero della difesa (regio decreto n. 263 del 1928 e legge n. 1958 del 1932), per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti nonché al fondo scorta per le navi, per i corpi, gli enti e per i distaccamenti a terra della Marina militare. A fine anno tali fondi vengono chiusi mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
- del Ministero dell'interno (leggi n. 451 del 1959 e n. 968 del 1969, come modificata dal D.L. n. 361 del 1995, convertito in legge n. 437 del 1995, art. 4), per provvedere alle momentanee deficienze di fondi dei reparti ed uffici della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei servizi della protezione civile.

### **Fondi di riserva**

Somme iscritte su appositi capitoli per fronteggiare gli oneri scaturenti dall'esercizio di particolari facoltà che competono all'Amministrazione nel corso della gestione (vedi "Elenchi").

Essi possono essere:

- "generali", in quanto utilizzabili per le esigenze di tutte le Amministrazioni, e trovano iscrizione su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (fondo per le spese

obbligatorie e d'ordine; fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di conto capitale; fondo per le spese impreviste: rispettivamente articoli 7, 8 e 9 della legge n. 468 del 1978);

- "di cassa";
- "particolari", in quanto operanti nell'ambito di una sola Amministrazione, e trovano iscrizione in unità previsionale di base del relativo stato di previsione ("fondi a disposizione"; "fondi anticipazioni", ecc.).

### **Fondi globali o speciali**

Somme iscritte su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati dal Parlamento nell'esercizio cui si riferiscono o, comunque, entro il successivo. Tali fondi possono essere al massimo in numero di tre: uno per le spese correnti, uno per le spese in conto capitale ed uno per il rimborso di prestiti. A ciascuno di essi corrisponde un elenco (vedi tale voce) che specifica i singoli progetti legislativi, e relativi oneri, cui il fondo fa da copertura.

L'ammontare di ciascuno di tali fondi, e la loro specificazione, sono determinati dalla legge finanziaria.

### **Fondo di cassa**

Costituito dall'insieme delle giacenze esistenti ad una certa data presso i contabili dello Stato (Banca d'Italia, quale titolare del servizio di Tesoreria provinciale, Tesoriere centrale dello Stato, Cassiere speciale biglietti e monete, Contabile del Portafoglio).

Figura mensilmente nella "situazione del Tesoro" (vedi tale voce).

### **Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa**

Determinato e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per provvedere ad eventuali deficienze che possono manifestarsi nelle dotazioni di cassa. Detto fondo è stato introdotto con l'articolo 8 della legge n. 94 del 1997.

### **Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato**

Istituito con la legge 27.10.1993 n. 432, destinato alla riduzione dello stock dei titoli di Stato e, con la modifica introdotta dalla legge 23.12.1996 n. 662, anche all'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società di cui il Tesoro è azionista unico, al fine di agevolarne la dismissione. Le risorse che lo alimentano sono principalmente costituite dai proventi delle dismissioni di partecipazioni delle società detenute dal Tesoro.

Il Fondo è amministrato direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, coadiuvato da un Comitato Consultivo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta al Parlamento una relazione annuale sull'amministrazione del Fondo in allegato al conto consuntivo. Per tenere distinte le somme affluite al Fondo che non possono essere utilizzate a copertura del fabbisogno, dal complesso degli importi depositati sul conto di disponibilità del Tesoro, a partire dal 1996, è stato istituito un conto separato presso la Banca d'Italia denominato "Fondo per

l'ammortamento dei titoli di Stato". Sulle giacenze del Fondo, la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei Buoni Ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. Detti interessi vengono accreditati direttamente sul conto medesimo il primo giorno del mese successivo alla chiusura del semestre di riferimento (1° gennaio e 1° luglio), concorrendo ad alimentare le disponibilità del Fondo medesimo.

### **Fondo sanitario nazionale**

L'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ha previsto la costituzione di un fondo destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale il cui importo è stanziato in due distinti capitoli a seconda che si tratti di spesa della parte corrente o della parte in conto capitale (stato di previsione Ministero dell'Economia e delle Finanze). Le somme stanziate in bilancio sono ripartite dal CIPE tra le regioni e da queste tra le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere.

### **Funzioni**

Specifiche aree di intervento su cui lo Stato agisce per poter perseguire gli obiettivi primari.

### **Funzioni-obiettivo**

Entità mediante la quale il bilancio può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le funzioni-obiettivo sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di

servizi finali resi ai cittadini (vedi Programmi).

### **Future**

Contratto a termine, con caratteristiche standard, attraverso il quale le parti stabiliscono che, ad una certa data, il venditore consegnerà una certa quantità di titoli o di altri beni, ricevendo dal compratore una somma stabilita al momento della conclusione del contratto.

### **Gestione di Tesoreria**

Insieme delle operazioni riguardanti i debiti ed i crediti di Tesoreria (vedi tali voci).

### **Gestione unificata**

Affidamento della gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del medesimo Ministero, ad un unico ufficio o struttura di servizio, al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture.

### **Gestioni fuori bilancio**

Acquisizioni di entrate e/o effettuazioni di spese svolte dall'Amministrazione dello Stato, ma al di fuori del bilancio e quindi non soggette alle normali procedure giuridico-amministrative di esecuzione dello stesso. La loro disciplina organica è prevista dalla legge n. 1041 del 1971 e dal relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 689 del 1977 e ciascuna di esse è autorizzata con apposita norma legislativa. La legge n. 559 del 1993 ha disciplinato la loro soppressione, riconducendo alcune di esse in bilancio e adottando norme di controllo più

incisive per quelle escluse dalla soppressione. (artt. 23 e 24). Esse hanno l'obbligo della rendicontazione e sono sottoposte al controllo del competente Ufficio Centrale del Bilancio e della Corte dei conti. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha facoltà di disporre accertamenti nel corso della gestione.

### **Gettito tributario**

Complesso delle entrate tributarie accertate e/o incassate in un determinato periodo di tempo (in genere l'anno finanziario).

### **Gruppi**

Secondo livello della classificazione funzionale C.O.F.O.G. Rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

### **Impegno**

Costituisce la prima fase della procedura di esecuzione delle spese. (legge n. 468/1978, art. 20).

Definisce l'onere scaturente dalle obbligazioni pecuniarie giuridicamente perfezionate. E' assunto sullo stanziamento di competenza di ciascun capitolo di spesa (con esclusione dei Fondi speciali e di riserva).

### **Incassi**

Somme di pertinenza del bilancio versate in Tesoreria dai vari agenti della riscossione (vedi Versamenti).

### **Incassi del settore statale**

Rappresentano gli incassi risultanti dal conto consolidato del settore statale (vedi tale voce).

### **Indebitamento o accreditamento netto**

Risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese finali decurtate delle operazioni finanziarie (per le entrate: riscossione di crediti; per le spese: partecipazioni e conferimenti, nonché anticipazioni produttive e non). Esso, introdotto per il bilancio statale dalla legge n. 468 del 1978 (articolo 6), pone in evidenza il saldo positivo (accredito) o negativo (indebitamento) con cui concludono le operazioni di bilancio di natura economica. Tale saldo, infatti, è quello conclusivo del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche (vedi tale voce).

### **Inflazione**

Termine con il quale si indica la variazione del livello dei prezzi. Di norma nei documenti di finanza pubblica ci si riferisce alla variazione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo

### **Investimenti**

Spese di intervento sull'economia rappresentate in bilancio dalle seguenti categorie di spese in conto capitale: beni ed opere immobiliari, beni mobili e macchine, trasferimenti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni produttive. In particolare: le prime due categorie concretano gli "investimenti diretti"; le altre tre quelli "indiretti"; nell'ambito di questi ultimi possono enuclearsi gli investimenti finanziari costituiti dalle partecipazioni e conferimenti e dalle anticipazioni produttive.

## **IPSAS**

È l'acronimo di International Public Sector Accounting Standard. Trattasi dei principi contabili internazionali per il settore pubblico, emanati dall'IPSASB (vedi infra). Contengono un sistema di regole pratiche da osservarsi per la redazione dei bilanci pubblici orientato, coerentemente con l'impostazione dei principi contabili internazionali per le imprese (IAS/IFRS), ad approcci di tipo accrual basis.

## **IPSASB**

È l'acronimo di International Public Sector Accounting Standard Board. Trattasi dell'organo deputato, a partire dal 1996, a redigere a livello internazionale i principi contabili per il settore pubblico (standard setter). Il Board è composto da 18 membri, di cui 15 designati dalle Professioni contabili dei vari Paesi e 3 public member.

## **Legge di Bilancio**

Legge con la quale viene adottato il Bilancio di previsione dello Stato: essa fissa i limiti ed i contenuti della gestione finanziaria dello Stato e ne autorizza l'esecuzione.

## **Legge finanziaria**

Strumento con cui operare modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle Amministrazioni autonome e su quelli degli Enti che si ricollegano alla finanza statale. Essa ha un contenuto ridimensionato al suo assetto "necessario" rappresentato dalla determinazione del ricorso al mercato e dei fondi speciali, nonché dalla

rimodulazione delle spese pluriennali e dal rifinanziamento di leggi di spesa scadute. Unitamente alle statuizioni dei provvedimenti collegati (vedi voce), le sue determinazioni vengono recepite nel progetto di bilancio redatto a legislazione vigente attraverso apposita "nota di variazioni" allo stesso presentata dal Governo. (articolo 11, legge n. 468 del 1978).

## **Legislazione vigente**

Meccanismo di formulazione delle previsioni di entrata e di spesa del DLB basato sulla considerazione degli effetti finanziari derivanti dal quadro normativo in vigore, con esclusione di quelli derivanti da interventi programmati ma non ancora tradotti in norme giuridiche.

## **Liquidazione**

Costituisce la seconda fase della procedura di erogazione della spesa (Regolamento di contabilità di Stato, art. 277)

Mediante la liquidazione della spesa, viene individuata esattamente la persona del creditore e il preciso ammontare del debito.

## **Liquidità**

Requisito essenziale per il buon funzionamento del mercato secondario (vedi voce). Un titolo viene definito liquido quando è sempre possibile trovare un compratore se c'è chi lo vuole vendere e un venditore per chi lo vuole acquistare.

## **Macroaggregati**

Unità elementari del bilancio per la decisione parlamentare (Unità di voto);

costituiscono le unità previsionali di base, nelle quali si articolano i Programmi del Ministero (vedi).

Le unità previsionali di spesa corrente sono articolate in: spese di funzionamento; per interventi; per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi; per oneri del debito pubblico e per oneri comuni.

Le unità previsionali per la spesa in conto capitale sono articolate in: spese d'investimento; per oneri comuni; per altre spese.

### **Maggiori (o minori) entrate e spese**

Incremento (o riduzione) delle previsioni iscritte in bilancio in conseguenza di fattori intervenuti successivamente alle previsioni stesse, anche di carattere legislativo.

### **Mandato o ordinativo di pagamento**

Forma normale di pagamento per le spese dello Stato. Si tratta di un ordine a pagare a favore di uno o più creditori emesso, talvolta con imputazione a più capitoli, da una Amministrazione centrale (articolo 408 del Regolamento di contabilità) o periferica (legge n. 908 del 1960) sulla Tesoreria centrale o sulle Sezioni di Tesoreria provinciali. I mandati possono essere "individuali" (emessi a favore di un solo creditore o anche di più creditori ma per somma indivisa), "collettivi" (emessi a favore di creditori diversi e che riguardano il medesimo oggetto e gravano sullo stesso capitolo di bilancio), oppure "estinguibili mediante commutazione in quietanza di entrata o versamento in conto corrente di tesoreria".

### **Massa acquisibile e spendibile**

Con riferimento rispettivamente all'entrata ed alla spesa, rappresenta la sommatoria tra la consistenza dei residui iniziali dell'esercizio e la previsione iniziale o aggiornata di competenza. Essa, riferita al capitolo, costituisce il limite massimo entro il quale può situarsi l'autorizzazione di pagamento o la previsione di incasso.

### **Mercato finanziario**

Mercato sul quale vengono scambiati, e quindi resi disponibili, mezzi finanziari per prestiti a medio e lungo termine.

### **Mercato monetario**

Mercato sul quale vengono scambiati mezzi finanziari a breve termine.

### **Mercato primario**

Si definisce così il mercato al quale si propone per la prima volta un prodotto finanziario. Nel caso dei titoli di Stato coincide, per i titoli emessi all'interno, con i soggetti che possono intervenire in asta.

### **Mercato secondario**

Mercato in cui si negoziano i titoli già in circolazione.

### **Mezzi di copertura del fabbisogno**

Il fabbisogno da coprire o finanziare è quello "complessivo" (vedi tale voce). I mezzi di copertura possono essere reperiti, attraverso varie forme di indebitamento sul mercato interno o sul mercato internazionale (debiti esteri). Il ricorso al mercato interno si realizza attraverso:

- l'indebitamento a medio-lungo termine o "patrimoniale" (vedi tale voce);

- l'indebitamento a breve termine o "debito fluttuante" (vedi tale voce);
- la circolazione di monete e biglietti di Stato.

La copertura "monetaria" del fabbisogno è misurata dalla dimensione delle due ultime voci.

### **M.I.F. (Mercato Italiano dei Futures)**

Mercato regolamentato sul quale dal settembre 1992 al dicembre 2002, si negoziavano contratti future sui titoli di Stato (in particolare BTP a 5 e 10 anni).

### **M.T.S. (Mercato secondario Telematico dei titoli di Stato)**

Mercato regolamentato sul quale si negoziano all'ingrosso, attraverso un apposito circuito telematico, i titoli di Stato in circolazione.

### **Missioni**

Nuove unità di classificazione del bilancio, mediante le quali si rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Forniscono una rappresentazione politico-funzionale del bilancio, necessaria per rendere più trasparenti le grandi voci di spesa e per meglio comunicare le grandi direttrici di azione. Le missioni possono essere attribuite ad un singolo Ministero o a più Ministeri, a seconda dell'attuale ripartizione di funzioni, superando l'approccio tradizionale che articola la spesa pubblica secondo l'organizzazione amministrativa del Governo.

### **Missioni istituzionali**

Quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo.

Rappresentano gli oggetti mediante i quali il bilancio economico può essere letto dal punto di vista dello scopo.

Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. In altri termini sono la risultante dei servizi, finali e strumentali, posti in essere da ciascuna amministrazione in maniera propria e/o condivisa con altre amministrazioni (rispetto al settore di riferimento) per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione medesima. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'avere un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno

### **Modelli previsivi**

Modelli econometrici che, sulla base di determinate ipotesi sullo scenario di riferimento, consentono di effettuare simulazioni al fine di valutare l'impatto delle modifiche normative sulle variabili economiche, in un'ottica di breve o medio-lungo periodo.

### **Nota preliminare**

Documento che illustra i principali elementi di carattere politico, programmatico e finanziario di ciascuno stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi

all'introduzione di agevolazioni tributarie, la loro natura, i soggetti e le categorie dei beneficiari, e gli obiettivi perseguiti. Nelle note preliminari della spesa sono indicati:

- i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale (qualora essa presenti tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato dal Documento di Programmazione Economica e Finanziaria deliberato dal Parlamento);
- gli obiettivi che si intende conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi;
- le risorse assegnate a ciascun centro di responsabilità in funzione degli obiettivi da raggiungere;
- le eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio;
- gli indicatori di efficacia e di efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati.

La nota preliminare espone, altresì, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

### **Note di variazioni**

Costituiscono lo strumento con il quale si fanno recepire al progetto di bilancio – nell'iter dell'esame parlamentare - le variazioni che il Governo intende apportare ad esso per tenere conto di nuovi o migliori elementi previsionali acquisiti oppure di provvedimenti legislativi intervenuti (articolo 137 del Regolamento di contabilità).

### **Obiettivi**

Esprimono le *missioni* perseguite da ciascuna Amministrazione e realizzate nell'ambito di tutta la sua organizzazione. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'avere un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno.

### **Oneri comuni**

Aggregato che ricomprende sia gli oneri generali a carico dello Stato, sia le spese che, pur riconducibili al funzionamento della struttura amministrativa, presentano caratteristiche di attribuzione indistinta.

### **Oneri finanziari**

Costi derivanti dal ricorso, da parte dello Stato, a finanziamenti esterni.

### **Oneri del debito pubblico**

Aggregato che assomma gli interessi derivanti dall'indebitamento, in particolare quelli riferibili alla accensione e alla gestione dei prestiti.

### **Oneri inderogabili**

Rappresentano una voce per le determinazioni delle previsioni di spesa e/o le loro variazioni.

Trattasi di spese che, sebbene non legate direttamente a specifiche disposizioni legislative, sono inderogabili poiché derivano da obbligazioni contrattuali o vincolate a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione.

### **Operazioni complessive**

Operazioni finali e strumentali; rappresentano il complesso delle operazioni iscritte in bilancio (vedi

"operazioni finali" e "operazioni strumentali").

### **Operazioni di Tesoreria**

Sono le operazioni nelle quali si estrinseca la gestione di Tesoreria, vale a dire:

- gli incassi ed i pagamenti di bilancio;
- gli introiti e le erogazioni della gestione di Tesoreria, riguardanti cioè i debiti ed i crediti di Tesoreria (vedi "debiti di Tesoreria", "crediti di Tesoreria" e "gestione di Tesoreria").

### **Operazioni finali**

Operazioni di bilancio "direttamente" volte al raggiungimento delle finalità dello Stato (vedi "entrate finali" e "spese finali").

### **Operazioni finanziarie**

Operazioni finali attraverso cui si estrinseca l'attività di intermediazione finanziaria che lo Stato compie attraverso il bilancio.

Nel bilancio dello Stato esse sono costituite: per le entrate, dalle riscossioni di crediti; per le spese, dalle partecipazioni e conferimenti e dalle anticipazioni produttive e non produttive. Depurando le operazioni finali dalle operazioni finanziarie si ottengono le cosiddette "operazioni economiche" del bilancio.

### **Operazioni strumentali**

Operazioni di bilancio che si effettuano per colmare l'eventuale squilibrio presentato dalle operazioni finali; esse, rispetto a queste ultime, hanno quindi carattere strumentale. Sono costituite: per l'entrata, dall'accensione di prestiti a medio-lungo termine (titolo IV); per

la spesa, dalle quote necessarie per l'ammortamento dei prestiti accesi (titolo III - rimborso di prestiti).

### **Ordinazione**

Costituisce la terza fase della procedura di esecuzione della spesa.

Emissione del titolo di pagamento a favore del creditore.

### **Ordine di accreditamento**

Apertura di credito sulla sezione di tesoreria provinciale a favore di un funzionario all'uopo delegato che può disporre con buoni a proprio favore o con ordinativi a favore dei creditori.

### **Pagamento**

Costituisce l'ultima fase della procedura di esecuzione della spesa.

Erogazione di denaro da parte della Tesoreria e da altri agenti pagatori dello Stato, quali gli Uffici del Registro, gli Uffici postali etc.

Esso può realizzarsi mediante:

- mandato diretto;
- ordine di accreditamento;
- ruolo di spesa fissa;
- mandati speciali.

### **Perenzione amministrativa**

Eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi (decorsi due esercizi da quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento per le spese correnti in generale, tre per quelle specifiche all'acquisto di beni e servizi e cinque esercizi per le spese in conto capitale). Essa, fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione, non comporta la decadenza del diritto del creditore: pertanto le somme eliminate, ove vengano richieste dal creditore, devono

essere reiscritte in bilancio per essere pagate (articolo 36, legge di Contabilità Generale dello Stato).

### **Piano dei conti**

Strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi. Tali costi sono classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse (umane, strumentali e finanziarie).

### **Piano gestionale**

Coincide con l'articolo (vedi supra).

### **Previsioni assestate**

Previsioni risultanti dal provvedimento legislativo di assestamento del bilancio (vedi tale voce) (articolo 17, legge n. 468 del 1978).

### **Previsioni definitive**

Previsioni stabilite dalla legge di bilancio modificate dalle variazioni, legislative e/o amministrative, intervenute nel corso dell'anno finanziario. Esse risultano dal Rendiconto generale dello Stato (Parte I -Conto del bilancio), che le illustra con riferimento alle previsioni della legge di bilancio.

### **Previsioni iniziali**

previsioni risultanti dalla legge di bilancio.

### **Procedura di controllo dei disavanzi eccessivi**

Procedura attraverso la quale la Commissione Europea verifica il rispetto dei parametri di convergenza stabiliti nel Trattato di Maastricht, con particolare riguardo ai risultati di finanza pubblica. Si concretizza nella trasmissione semestrale di una serie di

dati di finanza pubblica e di economia reale, sia di consuntivo che programmatici, che deve avvenire entro il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno secondo precise modalità indicate nel Regolamento comunitario n. 3605/93.

### **Prodotto interno lordo (P.I.L.)**

Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell'economia, diminuita dei consumi intermedi e aumentata delle imposte indirette sulle importazioni. Sotto altro profilo, il P.I.L. è pari alla somma dei valori aggiunti dei settori pubblico e privato, diminuita dei servizi imputati del credito e aumentata delle imposte indirette sulle importazioni. Si parla di P.I.L. ai prezzi di mercato quando gli importi sono espressi in termini di valori correnti, mentre ci si riferisce al P.I.L. a prezzi costanti quando si vuole enucleare la crescita reale, al fine di disporre di un indicatore dell'andamento della economia depurato dall'inflazione (vedi voce).

### **Progetto**

Strumento operativo per il raggiungimento di uno o più obiettivi nell'ambito della realizzazione di un programma.

### **Progetto di Bilancio**

Complesso delle previsioni annuali di entrata e di spesa redatte dalle Amministrazioni in termini di competenza e di cassa in base alla legislazione vigente.

### **Programma**

Esposizione degli obiettivi e dei fini che si intendono perseguire.

Sotto il profilo contabile – con la nuova classificazione data alla struttura del bilancio – i Programmi rappresentano unità di classificazione del bilancio mediante le quali si realizzano concretamente le Missioni (vedi). Rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo Ministero, per il perseguimento di predefiniti obiettivi. Di norma, sono specifici di ciascuna Amministrazione; in taluni limitati casi, sono condivisi tra più Amministrazioni. Ogni programma dovrebbe rappresentare un “outcome”, o almeno un “output” dell'Amministrazione.

### **Programmi finanziari**

Pur rientrando nel novero dei Programmi definiti nell'ambito delle Amministrazioni centrali dello Stato, non sono rappresentati da attività operative svolte dai competenti centri di responsabilità, presso i quali sono allocati i relativi stanziamenti di bilancio, ma costituiscono mere operazioni di trasferimento delle predette risorse finanziarie ai rispettivi Enti destinatari (ad es. Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore, Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, Missioni militari di pace, etc.).

Solo presso questi ultimi, dal relativo loro impiego, si avviano le attività operative e istituzionali volte al perseguimento delle finalità e degli obiettivi a cui sono destinate.

### **Provvedimenti collegati**

Disposizioni legislative che accompagnano la legge finanziaria la quale non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi. I citati

provvedimenti permettono di realizzare una completa manovra finanziaria per il conseguimento degli obiettivi politici di Governo.

### **Provvedimenti legislativi di variazione al bilancio**

modifiche alla legge di bilancio presentate dal Governo al Parlamento, nella forma di un apposito disegno di legge.

Tali modifiche possono riguardare:

- l'assestamento, ed in tal caso il Governo ha l'obbligo di presentarle entro il 30 giugno;
- ulteriori necessità, che il Governo può rappresentare entro il 31 ottobre.

### **Quadro generale riassuntivo**

Approvato con apposito articolo della legge di bilancio e rappresenta la sintesi espositiva, redatta in termini di competenza e di cassa, degli aggregati di entrata e di spesa del bilancio annuale e dei relativi risultati differenziali (risparmio pubblico; indebitamento netto; saldo netto da finanziare; ricorso al mercato) (articoli 2 e 6 della legge n. 468 del 1978).

### **Quadro macroeconomico**

Insieme di ipotesi coerenti sulla evoluzione dei principali aggregati di contabilità nazionale in relazione alle quali sono anche formulate le previsioni di bilancio.

### **Quadro tendenziale**

Insieme delle previsioni, contenute nel DPEF, dei principali aggregati macroeconomici, le cui stime sono effettuate proiettando per il periodo considerato gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni normative

in essere al momento in cui la previsione viene effettuata.

### **Regolazioni contabili**

Definizione contabile di partite debitorie e creditorie tra lo Stato ed altri soggetti giuridici con iscrizione del relativo importo nei rispettivi bilanci.

### **Regolazioni debitorie pregresse**

Riguardano debiti insorti, e che occorre regolare, per forniture di beni e servizi avvenute in anni precedenti ed all'epoca non registrate in bilancio.

I relativi oneri, da iscrivere nel bilancio dell'esercizio in cui si effettua la regolazione, incidono sul fabbisogno dello stesso esercizio relativo al settore statale (o al settore pubblico) solo nella misura in cui la regolazione avviene per contanti nei confronti di creditori esterni al settore (vedi fabbisogno complessivo).

### **Regole di copertura**

Sono le modalità che debbono essere rispettate in occasione dell'emanazione di leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione. Gli *strumenti di copertura* previsti dall'articolo 11ter della legge n. 468 del 1978 sono:

- a) l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- b) la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa;
- c) le variazioni che comportino nuove o maggiori entrate.

### **Relazione di cassa**

Presentata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze al Parlamento entro febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno. Essa concerne la stima del fabbisogno annuo del settore statale e del settore pubblico, cui si perviene attraverso appositi conti consolidati, nonché i risultati delle gestioni di cassa, per il periodo di riferimento, sia dei singoli enti costituenti i settori sia delle operazioni consolidate dei settori stessi (articolo 30, legge n. 468 del 1978). (VEDI "Conti della finanza pubblica").

### **Relazione generale sulla situazione economica del Paese**

Presentata al Parlamento dal Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce. Dà conto, per il periodo di riferimento, dei risultati conseguiti dal sistema economico nelle sue principali componenti, di quelli della Finanza pubblica e di quelli del settore del lavoro.

### **Relazione illustrativa costi-risultati**

Apposita sezione della nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

### **Relazione previsionale e programmatica**

Presentata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze al Parlamento entro il

mezzo di settembre di ogni anno unitamente al disegno di legge di bilancio, annuale e pluriennale, e a quello di legge finanziaria.

Essa si articola in due sezioni:

- nella prima vengono esposti il quadro economico generale e gli indirizzi della politica economica nazionale, nonché esplicitate le coerenze e compatibilità di obiettivi, risorse, ed impegni finanziari previsti nel bilancio pluriennale dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato;
- nella seconda si illustra il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato e le variazioni delle nuove previsioni rispetto a quelle assestate dell'anno precedente (articolo 15, legge n. 468 del 1978).

### **Rendiconto generale dello Stato**

Riassume e dimostra i risultati:

- della complessiva gestione svolta nell'anno finanziario, con distinto e simultaneo riferimento alle gestioni di competenza, di cassa e dei residui;
- delle variazioni intervenute nel patrimonio dello Stato per effetto della gestione del bilancio o anche per altre cause.

Esso, conseguentemente, si articola in due parti:

- Parte I: Conto del bilancio;
- Parte II: Conto generale del patrimonio.

Esso, con allegata la relazione della Corte dei conti, viene trasmesso dal Ministro dell'Economia e delle Finanze al Parlamento con apposito disegno di legge entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

### **Residui attivi**

Entrate accertate ma non incassate: costituiscono un credito dello Stato (vedi accertamenti e incassi).

### **Residui di nuova formazione**

Residui, attivi o passivi, che vengono accertati nel Rendiconto dell'anno in cui è stato effettuato l'accertamento o l'impegno.

### **Residui di stanziamento**

Riguardano stanziamenti di spese, in genere di conto capitale, che, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, vengono tuttavia fatte transitare nel conto dei residui. Non costituiscono debiti per lo Stato.

### **Residui passivi**

Spese impegnate ma non ancora pagate: costituiscono un debito dello Stato.

### **Retrocessioni di interessi**

Restituzioni di interessi al bilancio dello Stato effettuate dalla Banca d'Italia relativamente alla quota degli stessi, maturati sui titoli di Stato in portafoglio, eccedente il tasso di remunerazione della riserva obbligatoria.

### **Reversale di incasso**

Ordine dato al Tesoriere di introitare una determinata somma.

### **Riapertura**

Termine con il quale si designa l'offerta di una nuova *tranche* di un medesimo titolo. Si adotta il sistema di riproporre un titolo avente le stesse caratteristiche finanziarie (tipo di cedola, tasso, scadenza) attraverso più

riaperture, al fine di raggiungere, per ogni emissione, un circolante sufficientemente elevato da garantirne la liquidità sul mercato secondario (vedi voce).

### **Riassegnazioni**

Provvedimenti amministrativi di variazione al bilancio - attuati in forza di speciali disposizioni legislative - con i quali il Ministro dell'Economia e delle Finanze attribuisce a taluni capitoli di spesa somme in precedenza affluite in entrata. Se l'afflusso in entrata è successivo al 31 ottobre, la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa avviene nel bilancio dell'anno successivo (articoli 5 e 17 della legge n. 468 del 1978).

### **Riassunti**

Prospetti, posti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, nei quali le autorizzazioni relative ad ogni unità previsionale di base sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale.

### **Riconciliazione**

Raccordo tra il budget (dati di *costo*) e il bilancio finanziario (dati di *spesa*) attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

### **Ricorso al mercato**

Risultato differenziale tra il totale delle entrate finali ed il totale delle spese complessive (articolo 6, legge n. 468 del 1978). Esso esprime l'entità dell'indebitamento a medio e a lungo termine potenzialmente effettuabile

nell'anno di riferimento ed è determinato in sede previsionale dalla legge finanziaria, la quale precisa che esso concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale (articolo 11, legge n. 468 del 1978) (vedi "Accensione di prestiti").

### **Rientro depositi bancari**

Riconduzione nella Tesoreria dello Stato delle disponibilità liquide detenute presso il sistema bancario da enti pubblici o comunque collegati alla finanza statale (articolo 40 della legge n. 119 del 1981 e decreto-legge n. 153 del 1984).

### **Rimborso del debito pubblico**

Aggregato delle spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato. Viene presentato alla approvazione parlamentare suddiviso in unità previsionali di base che comprendono spese aventi medesime finalità.

### **Rimborso di prestiti**

Macro-aggregato che espone la quota parte del debito pubblico che viene rimborsata.

### **Risorse**

Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

### **Riscossione**

Costituisce la seconda fase della procedura di acquisizione delle entrate. E' il procedimento di acquisizione e realizzo dei crediti accertati.

## Risparmio pubblico

Risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti (legge 468/1978, art. 6. Con riferimento al bilancio pluriennale, esso costituisce, nel corso della gestione, il parametro per il riscontro di copertura delle nuove o maggiori spese correnti e per il rimborso di prestiti (vedi "bilancio pluriennale").

Esso può essere:

- positivo (entrate maggiori delle spese) ed allora misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale;
- negativo (entrate minori delle spese) ed in tale caso identifica la quota delle spese correnti da soddisfare ricorrendo all'indebitamento.

Riferito ai conti consolidati della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato esso misura quando è positivo (avanzo corrente) la quota di risparmio generata, quando è negativo (disavanzo corrente) la quota di risparmio assorbita dai settori intestatari dei conti.

## Risultati differenziali

Il Bilancio dello Stato ne evidenzia nel quadro generale riassuntivo quattro: il risparmio pubblico, il saldo netto da finanziare (o da impiegare), l'indebitamento o l'accreditamento netto ed il ricorso al mercato (vedi tali voci).

## Ruolo di spese fisse

Mezzo di pagamento delle spese fisse - quali stipendi, pensioni, fitti, ecc. - ed in genere di quelle di importo e scadenze predeterminati.

## Saldo della Tesoreria

Avanzo o disavanzo della gestione di Tesoreria derivante dalla somma delle operazioni gestionali della Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni (C.D.P. S.p.A.), delle Aziende autonome dello Stato e delle altre operazioni di Tesoreria.

## Saldo netto da finanziare o da impiegare

Risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e rimborso di prestiti. Con riferimento al bilancio pluriennale costituisce, nel corso della gestione, il parametro per il riscontro di copertura delle nuove o maggiori spese di conto capitale (vedi "bilancio pluriennale").

## Servizi

Insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Mediante la produzione e l'erogazione di servizi, l'organismo pubblico provvede al soddisfacimento della domanda di bisogni pubblici.

## Se.S.D.

Servizio Studi Dipartimentale della Ragioneria Generale dello Stato, istituito dal comma 476 dell'articolo 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), al fine di assicurare il necessario raccordo con la Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica (vedi voce corrispondente). Ha competenza, altresì, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di analisi economica nell'ambito della

finanza pubblica e di messa a regime del programma di revisione e valutazione della spesa pubblica.

### **Settore pubblico**

Aggregato costituito dal settore statale, dalle Regioni, Comuni, Province e relative aziende di servizi, dagli enti pubblici non economici, dalle Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere e dagli enti portuali (articoli 25 e 30 della legge n. 468 del 1978) (vedi "Settore statale").

### **Settore statale**

Aggregato che comprende la gestione di cassa e di Tesoreria del bilancio dello Stato. Su questo conto impattano, anche, i flussi di incassi e pagamenti assoggettati alla normativa sulla tesoreria unica. Il relativo fabbisogno è, per prassi, indicato al netto dei debiti pregressi. Il fabbisogno lordo del settore statale (comprensivo, cioè, di detti debiti), individua l'ammontare delle risorse nette acquisite a copertura dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni**

Sistema basato su rilevazioni analitiche per centri di costo previsto dal Tit. III D. Leg.vo n. 279/1997 e allegata Tab. B e successive modificazioni. Consente il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali.

### **Situazione del debito pubblico**

Illustrazione trimestrale dello indebitamento statale realizzata in allegato al conto riassuntivo del Tesoro (vedi tale voce).

### **Situazione della Banca d'Italia**

Situazione patrimoniale mensile dell'Istituto di emissione allegata al Conto riassuntivo del Tesoro (vedi tale voce).

### **Situazione della Banca d'Italia**

situazione patrimoniale mensile dell'Istituto di emissione allegata al Conto riassuntivo del Tesoro (vedi tale voce).

### **Situazione del Tesoro**

E' determinata mensilmente dall'importo complessivo delle attività (fondo di cassa più crediti di Tesoreria) e delle passività (debiti di Tesoreria) (vedi tali voci).

### **Situazione di bilancio**

Illustrazione mensile delle modificazioni intervenute, per atti legislativi e/o amministrativi, a carico delle previsioni autorizzate con la legge di bilancio. Essa è allegata al Conto riassuntivo del Tesoro (vedi tale voce).

### **Slittamenti**

Quote di fondi speciali, o di capitoli specifici di spesa, non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario: costituiscono una forma particolare di economia "provvisoria" di spesa in quanto possono essere riutilizzate anche nell'anno successivo, a condizione che entro tale anno entri in vigore il relativo provvedimento legislativo di spesa, alla cui copertura esse sono destinate (articolo 11 bis, legge n. 468 del 1978).

### Sospeso di Tesoreria

Pagamento del Bilancio, o di altro soggetto, eseguito dalla Tesoreria ed in attesa di ricevere imputazione contabile in bilancio.

### Sovvenzioni del Tesoro all'Ente Poste S.p.A.

Fanno parte delle operazioni che costituiscono i "crediti di Tesoreria" e, più particolarmente, riguardano le somministrazioni di fondi effettuate dalla Tesoreria a favore dell'Ente Poste per l'esecuzione:

- dei pagamenti, a carico del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome, da effettuarsi fuori dei capoluoghi di provincia;
- dei pagamenti delle pensioni INPS;
- dei pagamenti riguardanti il servizio vaglia, i risparmi ed i conti correnti postali.

(Gli introiti di queste ultime operazioni, affluendo su appositi conti correnti di Tesoreria, costituiscono "debiti di Tesoreria") (vedi "debiti di Tesoreria" e "crediti di Tesoreria").

### Revisione della spesa pubblica (Spending Review)

Processo finalizzato al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della spesa pubblica, mediante il ridimensionamento dell'incidenza dei fattori di crescita inerziali ed il conseguente recupero di margini di manovra per una differente allocazione delle risorse. In estrema sintesi, l'obiettivo perseguito è quello di migliorare la qualità della finanza pubblica.

### Spesa

Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

### Spesa storica incrementale (criterio della)

Criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, che comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica ( in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

### Spese complessive

Rappresentano la sommatoria delle spese finali e di quelle per il rimborso di prestiti (vedi tali voci).

### Spese correnti

Sono le spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi statali, nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi. Sono suddivise in unità previsionali di base relative alle spese di funzionamento, a quelle per interventi e a quelle per trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi.

### **Spese differite**

Oneri a carattere pluriennale che, nella forma di spese in annualità e a pagamento differito, comportano l'iscrizione in bilancio di uno o più limiti di impegno; l'iscrizione in bilancio di ogni limite si estende ad un numero di esercizi pari alle annualità da pagare. Tale iscrizione non presenta alcun collegamento temporale con la effettiva realizzazione delle opere che vengono finanziate, in tutto (capitale più interessi) o in parte (solo concorso negli interessi), con questa tecnica di bilancio.

### **Spese di funzionamento**

Tale aggregato, oggetto di approvazione parlamentare, ricomprende gli oneri necessari al mantenimento della struttura del centro di responsabilità amministrativa. Le componenti delle spese di funzionamento sono esposte, di norma, ai soli fini conoscitivi - come le spese di personale e quelle per acquisto di beni e servizi - salvi i casi in cui le speciali caratteristiche della spesa ne rendano necessaria l'articolazione in ulteriori unità previsionali di base.

### **Spese discrezionali**

Rappresentano una voce per le determinazioni delle previsioni di spesa e/o le loro variazioni.

Trattasi di stanziamenti non prefissati legislativamente, la cui copertura non è rappresentata da specifici "mezzi per farvi fronte", ma dall'equilibrio complessivo fissato dalla legge di bilancio e in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

### **Spese d'ordine**

Oneri connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate (vedi "elenchi" e "fondi di riserva").

### **Spese finali**

Sono date dalla sommatoria dei primi due titoli del bilancio di spesa (spese correnti e spese in conto capitale). Rappresentano le somme necessarie alla amministrazione per perseguire i propri scopi o fini istituzionali. Si definiscono, per contro, "strumentali" le operazioni di spesa per il rimborso di prestiti (titolo III) (vedi "saldo netto da finanziare").

### **Spese impreviste**

Oneri di carattere imprevedibile cui occorre necessariamente e tempestivamente provvedere e che non impegnano il bilancio in futuro con carattere di continuità, ed ai quali si provvede mediante prelievi da apposito fondo di riserva (vedi "elenchi" e "fondi di riserva").

### **Spese in conto capitale**

Individuano tutte le spese che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del capitale nazionale. Sono esposte in bilancio in unità previsionali di base che comprendono partite attinenti gli investimenti diretti e indiretti, le partecipazioni azionarie, i conferimenti nonché le operazioni per concessione di crediti.

### **Spese obbligatorie**

Oneri di natura inderogabile e indifferibile iscritti su capitoli specificamente, nonché tassativamente, individuati per ciascun Ministero nell'apposito "elenco" (n. 1) allegato

allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio vengono fronteggiate con lo specifico fondo di riserva (vedi "elenchi" e "fondi di riserva").

### **Spese per il funzionamento degli organi dello Stato**

Spese sostenute per lo svolgimento dell'attività ed il funzionamento degli organi dello Stato dotati di autonomia gestionale.

### **Spese per interventi**

Aggregato di spese correnti destinate all'esterno dell'Amministrazione. Questo è articolato in unità previsionali di base, secondo le rispettive finalità delle spese, sottoposte ad approvazione parlamentare.

### **Spese per investimenti**

Aggregato che espone gli investimenti dello Stato. E' ricompreso nelle spese in conto capitale e ne rappresenta la quasi totalità. Viene presentato all'approvazione parlamentare secondo le unità previsionali di base che lo compongono. Ai fini conoscitivi le unità esplicitano le partite relative agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessione di crediti.

### **Spese ripartite**

Oneri a carattere pluriennale la cui iscrizione in bilancio è collegata temporalmente alla realizzazione delle opere finanziate.

### **Spread**

Differenziale tra due tassi di interesse, che può essere o riscontrato sul mercato, come lo spread tra titoli omologhi emessi da Paesi differenti (spread B.T.P. a 10 anni-Bund tedesco decennale), o applicato ad un tasso di riferimento per fissare il valore della cedola nei titoli a tasso variabile (ad esempio, i C.C.T. più recenti hanno una cedola che si determina sul tasso dei B.O.T. a sei mesi più uno spread dello 0,15%).

### **Stanziamento di competenza (o di cassa)**

Somma iscritta in bilancio relativa a entrate o spese. Rappresenta, con riferimento all'esercizio, rispettivamente, l'ammontare indicativo degli accertamenti (o degli incassi) realizzabili ed il limite massimo degli impegni (o dei pagamenti) effettuabili.

### **Stime di cassa del bilancio**

Rappresentano l'andamento probabile, in termini di effettivi incassi e pagamenti annuali, delle autorizzazioni di cassa iscritte in bilancio. Esse vengono utilizzate ai fini della elaborazione delle stime di fabbisogno e indebitamento elaborate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **Swap**

Contratto con il quale si concorda uno scambio di flussi finanziari secondo determinate modalità. Può riguardare i tassi di interesse (ad esempio, scambio di un tasso fisso con uno variabile) o le valute (scambio di pagamenti in valute differenti) ed è utilizzato per ottimizzare le condizioni di finanziamento ottenibili da un

emittente anche su mercati dove non gode di posizioni particolarmente vantaggiose.

### **Titoli di bilancio**

Rappresentano la più ampia aggregazione delle operazioni di entrata e di spesa.

Le entrate si articolano in quattro titoli:

- tributarie;
- extratributarie;
- alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
- accensione di prestiti.

Le spese in tre titoli:

- correnti (o di funzionamento, per interventi e per trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi);
- in conto capitale (o di investimento);
- rimborso di prestiti.

### **Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi**

Aggregato delle spese per pensioni provvisorie (ancora direttamente a carico del bilancio dello Stato) e per alcuni oneri connessi all'interruzione del rapporto di impiego, quali le indennità di licenziamento o in luogo di pensione, oppure le quote da erogare a fondi previdenziali integrativi.

### **Trattato di Maastricht**

Trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht il 7.2.1992, contenente disposizioni che modificano il Trattato di Roma istitutivo della C.E.E. ed i Trattati istitutivi della C.E.C.A. e dell'Euratom, nonché disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari

interni. La parte III del Trattato sulla U.E. riguarda l'Unione Economica e Monetaria (U.E.M.). Il Trattato individua i principali obiettivi economici e monetari da perseguire per la progressiva realizzazione dell'Unione Europea. Alcuni di questi riguardano la situazione della finanza pubblica. Vi sono considerati negativamente tutti quei comportamenti che, favorendo agevolazioni al settore pubblico e ponendosi al di fuori di una corretta logica di mercato, possono indurre i governi a trascurare i principi di una corretta gestione finanziaria e mettere a rischio, attraverso disavanzi pubblici eccessivi, il controllo dell'inflazione ed il contenimento del debito pubblico.

### **Tributi**

Costi sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

### **Uffici di livello dirigenziale generale**

Strutture organizzative dirette da un Dirigente generale di livello B o di livello C.

### **Unità previsionale di base**

Unità elementare di bilancio, sia per l'entrata che per la spesa, oggetto di approvazione parlamentare. E' riferibile ad un unico centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento ad una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.

Con riferimento alle spese, l'unità di voto parlamentare corrisponde ai macroaggregati (ad es. funzionamento, interventi, etc.) (vedi Macroaggregati).

### **Vaglia del Tesoro**

Titoli contabili con i quali viene pagata da una Tesoreria la somma che è stata versata in un'altra da un'Amministrazione pubblica.

Tali titoli fanno parte dei "debiti di Tesoreria".

### **Variazioni compensative**

Istituto della contabilità pubblica che prevede la possibilità di trasferire somme da un capitolo ad un altro, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, lasciando inalterato il totale della spesa, consentendo, nel contempo, una gestione più flessibile del bilancio.

### **Variazioni incrementative**

Istituto della contabilità pubblica che prevede la possibilità di allocare nuove somme a favore di stanziamenti di spesa, a fronte di un incremento di uno o più stanziamenti di entrata.

### **Versamento o incasso**

Costituisce l'ultima fase del procedimento di acquisizione delle entrate.

E' l'introito, presso le Tesorerie provinciali dello Stato, dei crediti accertati e riscossi.